



COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 del 19/04/2021

OGGETTO:	INCREMENTO ORARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** alle ore 20.49 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

COMPONENTI		PRESENTE /ASSENTE
MICHELE SPADARO	SINDACO	presente
PIETRO SACCA'	ASSESSORE- VICE SINDACO	presente
DOMENICO POLIMENI	ASSESSORE	assente

ne risultano presenti n. **2** e assenti n. **1** (Polimeni) su n. **3** componenti della Giunta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con funzioni di verbalizzante ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo che sulla presente proposta, è stato preventivamente acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 s.m.i. , nel testo riportato dopo il presente deliberando.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Determinazione n. 86 del 30/12/2020 si è disposta l'assunzione mediante stabilizzazione a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali) dei dipendenti Pietro Cartellà ed Elena Catalano nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 18 del 22.03.2019, n. 39 del 04.10.2019 e n. 62 del 30.01.2019;

Atteso che, stante la carenza di organico, si è manifestata evidente la necessità di aumentare l'impegno orario degli stessi dipendenti per poter meglio soddisfare le esigenze della cittadinanza e garantire con puntualità il necessario apporto operativo al Responsabile dell'Area;

Preso atto che l'aumento da 18 a 24 ore non comporta una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, e che, pertanto, non può essere considerata una nuova assunzione trattandosi in ogni caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- ✓ Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l’amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*;
- ✓ Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue *“questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell’art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma), la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale(“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”*;
- ✓ Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui *“solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata ”*;
- ✓ -Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che *“la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l’art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”*;
- ✓ -Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che *“sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n.244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”*;
- ✓ Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che *“un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n.462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”*.
- ✓ Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Dato atto che l'aumento da 18 a 24 ore non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Richiamati gli artt. 53 e s.s. del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;

Atteso che i vincoli in materia di spese del personale riguardano il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 557 della Legge 296/ 2006 così come modificato dal decreto legge n. 907 2014, convertito nella legge n. 114/ 2014 che sancisce l'obbligo annuale della spesa del personale, ed in particolare, quello di non superare il tetto di spesa dato dal valore del 2008;

Considerato che l'Ufficio Finanziario, all'atto della formulazione del parere contabile, ha provveduto ad effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale e alla sostenibilità e congruenza finanziaria dell'incremento orario dei dipendenti in questione;

Preso atto che, pertanto, l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso l'aumento della percentuale delle ore di lavoro per il lavoratore citato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

Preso atto che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la durata delle prestazioni lavorative dei dipendenti Angelo Pietro Cartellà ed Elena Catalano al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento complessivo dei Servizi amministrativi in ragione delle motivazioni sopra esposte;

Visto che il responsabile dell'Area Amministrativa, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- **Di variare** in aumento, da 18 ore a 24 ore settimanali e a far data dal 01/05/2021, la durata della prestazione lavorativa dei dipendenti Angelo Pietro Cartellà ed Elena Catalano al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e di svolgimento delle attività dei servizi amministrativi;
- **Di dare atto** che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento:
 - ✓ è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica e che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;
 - ✓ rispetta il limite di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e ss. della Legge 296/2006 e assicura il contenimento della spesa di personale con riferimento al tetto di spesa 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 5 – bis, del D.L. n.90/2014 convertito in legge n.114/2014;

- **Di demandare** ai competenti Uffici Comunali di attuare tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera, nonché la sua pubblicazione sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente;

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime palesemente espressa, la presente deliberazione, stante l'urgenza determinata dalla necessità di avviare l'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti interessati, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: INCREMENTO ORARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Giuseppe Moschella, Responsabile Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità Tecnica/Amministrativa.

Il Responsabile Area Amministrativa

f.to: Giuseppe Moschella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Milena Chilà, Responsabile Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to: Dott.ssa Milena Chilà

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 17.05.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. 169 del 17.05.2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Dalla residenza comunale 17.05.2021

L'Addetto
f.to: A. D'Agostino

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;(decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

- **Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000**

Dalla residenza comunale, 19/04/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell'originale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Laganadi, li 17.05.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri